

NEWSLETTER

anno 10° - newsletter 5/2023
Aggiornata al 31 maggio 2023

PRIMO PIANO

- **MiCA:** Il Consiglio UE approva il Regolamento sui mercati dei crypto-asset che definisce per la prima volta un quadro giuridico a livello UE per questo settore.
- **Decreto Fintech:** in GU n. 112 del 15 maggio 2023 è stata pubblicata la legge 10 maggio 2023 n. 52 di conversione della legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2023, n. 25 recante disposizioni urgenti in materia di emissione e circolazione di determinati strumenti finanziari in forma digitale e di semplificazione della sperimentazione Fintech.
- **Adeguatezza:** la Consob ha comunicato la volontà di adeguarsi alle Linee Guida ESMA su alcuni aspetti dei requisiti di adeguatezza della MiFID II, integrandole nelle proprie procedure di vigilanza; tutti gli intermediari sottoposti alla vigilanza della Consob dovranno adeguarsi entro il prossimo 3 ottobre.
- **AML, nuovi indicatori di anomalia dell'UIF:** L'UIF ha pubblicato il Provvedimento recante nuovi indicatori di anomalia volto ad agevolare i destinatari nell'individuazione delle operazioni sospette. I destinatari applicano i nuovi indicatori a partire dal 1° gennaio 2024.

Sommario

PRIMO PIANO	1
1. Legislazione europea	3
1.1. Pubblicato in GU UE il nuovo Regolamento UE sul controllo delle concentrazioni tra imprese	3
1.2. Tick di negoziazione: in GU UE il Regolamento che modifica gli RTS MiFID II	3
1.3. MiFIR: in GU UE il Regolamento che modifica gli RTS sugli obblighi di trasparenza	4
1.4. MiCA: il Consiglio UE approva il Regolamento	4
1.5. Retail Investment Strategy: le proposte della Commissione UE.....	5
2. Legislazione nazionale	6
2.1. Decreto Fintech: in GU il testo convertito in legge	6
2.2. Provvedimento UIF recante nuovi indicatori di anomalia	6
3. Orientamenti, linee guida e Q&A	7
3.1. SREP: tradotte le Linee Guida EBA e ESMA	7
3.2. MiFID II: Q&A ESMA	7
3.3. Operazioni di rafforzamento patrimoniale con unico investitore: nuova comunicazione Consob	7
3.4. Cartolarizzazioni: bozza RTS ESAs sull'informativa ESG	8
3.5. ELTIF: consultazione ESMA.....	8
3.6. Partecipazioni qualificate: nuova guida BCE.....	9
3.7. CCP: Bankit e Consob recepiscono gli Orientamenti ESMA	9
3.8. PRIIPs e KID: Q&A ESAs	9
3.9. SFDR: Q&A ESAs	10
3.10. Adeguatezza: Linee Guida ESMA applicabili dal 3 ottobre	10
3.11. IA: Quaderno Consob	11
3.12. Conflitto Russa Ucraina: modelli di segnalazione.....	11

1. Legislazione europea

1.1. Pubblicato in GU UE il nuovo Regolamento UE sul controllo delle concentrazioni tra imprese

Tutti gli operatori

Pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 5 maggio 2023 il Regolamento di esecuzione (UE) 2023/914 recante esecuzione del Regolamento (CE) n. 139/2004 relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese, abrogando e sostituendo il precedente Regolamento (CE) n. 802/2004.

Nel Regolamento (CE) n. 139/2004 il controllo delle concentrazioni tra imprese si basa sul principio della notificazione di tali operazioni precedentemente alla loro realizzazione. In una logica di semplificazione, il presente Regolamento:

- adotta dei formulari standardizzati
- definisce condizioni e data di efficacia della notifica
- stabilisce i criteri di calcolo dei termini legali da essa decorrenti.

Al fine di garantire il pieno diritto delle parti interessate, il presente Regolamento detta poi norme specifiche relative:

- all'esercizio del diritto di essere sentiti e audizione
- all'accesso al fascicolo ed al trattamento delle informazioni riservate
- agli impegni proposti dalle imprese interessate

Il Regolamento di esecuzione (UE) 2023/914 entra in vigore a partire dal 1° settembre 2023. Dalla stessa data, fatto salvo quanto diversamente previsto, è abrogato il Regolamento (CE) n. 802/2004. Il Regolamento (CE) n. 802/2004 continua ad applicarsi per tutte le concentrazioni notificate entro il 31 agosto 2023.

Per consultare il Regolamento, cliccare [qui](#).

1.2. **Tick di negoziazione: in GU UE il Regolamento che modifica gli RTS MiFID II**

Tutti gli operatori

Publicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 16 maggio 2023 il Regolamento delegato (UE) 2023/960 di modifica degli RTS della direttiva MiFID 2 sul calcolo del tick di negoziazione.

Le modifiche riguardano la data annuale di applicazione dei calcoli del numero medio giornaliero di operazioni per azioni, certificati di deposito e fondi indicizzati quotati ai fini delle dimensioni dei tick di negoziazione.

Il presente Regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Per consultare il Regolamento, cliccare [qui](#).

1.3. **MiFIR: in GU UE il Regolamento che modifica gli RTS sugli obblighi di trasparenza**

Banca, SIM

Publicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 16 maggio 2023 il Regolamento delegato (UE) 2023/944 ed il Regolamento delegato (UE) 2023/945 di modifica agli RTS del regolamento MiFIR per quanto riguarda taluni obblighi di trasparenza applicabili alle operazioni in strumenti rappresentativi di capitale ed in strumenti non rappresentativi di capitale.

In particolare:

- il Regolamento delegato (UE) 2023/944 modifica e rettifica le norme tecniche di regolamentazione MiFIR del Regolamento delegato (UE) 2017/587 sugli obblighi di trasparenza a carico delle sedi di negoziazione e delle imprese di investimento relativamente ad azioni, certificati di deposito, fondi indicizzati quotati (ETF), certificati e altri strumenti finanziari analoghi e sull'obbligo di eseguire le operazioni su talune azioni nelle sedi di negoziazione o tramite gli internalizzatori sistematici;
- il Regolamento delegato (UE) 2023/945 modifica e rettifica le norme tecniche di regolamentazione MiFIR del Regolamento delegato (UE) 2017/583 sugli obblighi di trasparenza a carico delle sedi di negoziazione e delle imprese di investimento in relazione a obbligazioni, strumenti finanziari strutturati, quote di emissione e derivati.

Entrambi i regolamenti entrano in vigore il ventesimo giorno successivo alla Pubblicazione in GU; alcune norme però si applicano solo a partire dal 1° gennaio 2024.

Per consultare il Regolamento delegato (UE) 2023/944, cliccare [qui](#).

Per consultare il Regolamento delegato (UE) 2023/945, cliccare [qui](#).

1.4. MiCA: il Consiglio UE approva il Regolamento

Tutti gli operatori

Il Consiglio UE ha adottato il regolamento sui mercati dei crypto-asset (MiCA) che definisce per la prima volta un quadro giuridico a livello UE per questo settore.

Il Ministro delle Finanze della Svezia, Elisabeth Svantesson,, ha espresso la propria soddisfazione per l'approvazione del regolamento MiCA, evidenziando l'urgente necessità di avere regole di tutela per gli investitori in crypto-asset, contrastando altresì l'uso improprio dell'industria delle criptovalute a fini di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo.

In tal senso, il MiCA proteggerà gli investitori, aumentando la trasparenza e istituendo un quadro completo per gli emittenti e i fornitori di servizi, compresa la conformità alle norme antiriciclaggio.

La proposta del regolamento MiCA era stata fatta dalla Commissione europea il 24 settembre 2020 e fa parte del più ampio pacchetto sulla finanza digitale, unitamente ad una strategia in materia di finanza digitale, al regolamento sulla resilienza operativa digitale (DORA), che si applica anche ai fornitori di servizi per le crypto-attività, e ad una proposta sul regime pilota relativo alla tecnologia di registro distribuito (DLT) per usi all'ingrosso.

Il 30 giugno 2022 era stato raggiunto un accordo provvisorio tra i co-legislatori.

L'adozione formale da parte del Consiglio UE del regolamento rappresenta la fase finale del processo legislativo.

1.5. Retail Investment Strategy: le proposte della Commissione UE

Tutti gli operatori

La Commissione UE ha adottato un pacchetto di proposte avente ad oggetto la retail investment strategy, con l'obiettivo principale di mettere gli investitori al dettaglio in condizione di prendere decisioni di investimento in linea con le loro esigenze e preferenze, garantendo loro un trattamento equo e la dovuta tutela. In particolare, le misure previste dal pacchetto sono finalizzate a:

- migliorare l'informativa sui prodotti e servizi di investimento per gli investitori retail
- aumentare la trasparenza e la comparabilità dei costi, con l'obbligo di presentazioni e terminologie uniformi
- migliorare l'informativa periodica annuale sul rendimento degli investimenti
- contrastare i potenziali conflitti di interesse nella distribuzione dei prodotti di investimento
- proteggere gli investitori retail contro il marketing fuorviante
- imporre standard professionali elevati per i consulenti finanziari
- favorire decisioni consapevoli da parte degli investitori retail
- ridurre i costi e favorire l'accessibilità di prodotti e servizi per gli investitori retail sofisticati
- rafforzare la cooperazione in materia di vigilanza

Per consultare la proposta approvata dalla Commissione, cliccare [qui](#).

2. Legislazione nazionale

2.1. Decreto Fintech: in GU il testo convertito in legge

Tutti gli operatori

Publicata nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 15 maggio 2023 la legge 10 maggio 2023, n. 52, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2023, n. 25, recante disposizioni urgenti in materia di emissioni e circolazione di determinati strumenti finanziari in forma digitale e di semplificazione della sperimentazione FinTech (Decreto Fintech).

Il decreto convertito entra in vigore a partire dal 16 maggio 2023.

Per consultare la legge 10 maggio 2023, n. 52, cliccare [qui](#).

Per consultare il Decreto Legge 17 marzo 2023, n.25, cliccare [qui](#).

2.2. Provvedimento UIF recante nuovi indicatori di anomalia

Tutti gli operatori

L'UIF, Unità di informazione finanziaria per l'Italia, ha adottato un nuovo Provvedimento recante indicatori di anomalia, volto ad agevolare i destinatari nell'individuazione delle operazioni sospette. Il Provvedimento individua una serie di indicatori e di sub-indicatori che costituiscono esemplificazioni dell'indicatori di riferimento e che devono essere selezionati dagli intermediari alla luce della loro operatività concreta. I destinatari applicano il Provvedimento nell'adempimento dell'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette a decorrere dal 1° gennaio 2024.

Il Provvedimento è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 121 del 25 maggio 2023.

Per consultare il Provvedimento, cliccare [qui](#).

Banca d'Italia e l'UIF hanno successivamente pubblicato una tavola di raccordo tra gli indicatori e i sub-indici di anomalia contenuti nel citato Provvedimento del 12 maggio 2023 ed i precedenti Provvedimenti, con la finalità di agevolare i soggetti tenuti all'identificazione degli elementi di novità di cui al Provvedimento. In ogni caso, considerando che le nuove disposizioni non coincidono perfettamente con i testi precedentemente diffusi dalle autorità, in quanto arricchiti di elementi soggettivi e oggettivi, si invita gli operatori a leggere comunque i nuovi testi con particolare attenzione.

Per consultare la tavola di raccordo, cliccare [qui](#).

3. Orientamenti, linee guida e Q&A

3.1. SREP: tradotte le Linee Guida EBA e ESMA

*Banca,
Filiale di
banca
estera, SIM*

Sono state pubblicate le traduzioni delle Linee Guida EBA ed ESMA sulle procedure e sulle metodologie comuni per il processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP) per le imprese di investimento. Le citate Linee Guida specificano le procedure e le metodologie comuni per il funzionamento del processo di revisione e valutazione prudenziale di cui agli artt. 36 e 45 della Direttiva (UE) 2019/2034 sulla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento (IFD), nonché i processi e le azioni adottate in riferimento agli artt. 39, 40, 41 e 42 della stessa IFD.

Le autorità competenti devono comunicare entro il 19 giugno 2023 ad EBA se intendono o meno conformarsi ai presenti orientamenti e, in caso negativo, i motivi della mancata conformità.

Le Linee Guida sono immediatamente applicabili a partire dagli esercizi SREP iniziati nel 2023. Per consultare il testo delle Linee Guida, cliccare [qui](#).

3.2. MiFID II: Q&A ESMA

*Tutti gli
operatori*

L'ESMA ha aggiornato le proprie Q&A sui profili di trasparenza del regime MiFID II e MiFIR con particolare riferimento alla nuova Q&A recante chiarimenti sulla Tabella 2, Dettagli dei dati di riferimento da fornire per i calcoli a fini di trasparenza, dell'Allegato IV del Regolamento delegato (UE) 2017/583. La nuova Q&A chiarisce che il campo 14 "Luogo di consegna/regolamento in contanti" deve essere interpretato e segnalato allo stesso modo per i contratti di elettricità e gas sia per quelli regolati in contanti che per quelli regolati fisicamente. Per consulta le Q&A come da ultimo aggiornate, cliccare [qui](#).

3.3. Operazioni di rafforzamento patrimoniale con unico investitore: nuova comunicazione Consob

*Tutti gli
operatori*

Pubblicata la Comunicazione Consob 3 maggio 2023 n. 1 avente ad oggetto gli obblighi di trasparenza delle operazioni di rafforzamento patrimoniale riservate ad un unico investitore. La Comunicazione rafforza gli obblighi informativi che gli emittenti sono tenuti a rispettare in caso di emissione di Prestiti obbligazionari convertibili (POC) non standard e prevede norme specifiche per gli aumenti di capitale riservati quali i SEDA (Stand-by Equity Distribution Agreement), i SEF (Step-up Equity Financing), abrogando quindi le precedenti comunicazioni del 20 ottobre 2006 n. DME/6083801 e del 10 luglio 2008 n. DEM/DME/DSG/8065325. La Comunicazione si applica inoltre a tutte le altre tipologie di operazioni con caratteristiche analoghe, tra cui quelle compiute con assegnazione di warrant ad unico investitore. Consob pone quindi l'accento sull'esigenza di evidenziare:

- le clausole nei contratti dei Prestiti obbligazionari convertibili (POC) non standard;
- la destinazione dell'aumento di capitale conseguente all'operazione;
- i rischi connessi al deprezzamento potenziale delle azioni dell'emittente;
- la stima del suo fabbisogno finanziario complessivo netto.

Infine, la Comunicazione Consob sulle operazioni di rafforzamento patrimoniale con unico

investitore fornisce indicazioni agli investitori-sottoscrittori unici relativi alle operazioni di compravendita sulle azioni delle società emittenti e sugli strumenti ad esse collegati.

Secondo un principio di proporzionalità, nel caso di investitori unici in società con azioni negoziate in un MTF (sistema multilaterale di negoziazione), la disclosure al pubblico è solo raccomandata, e questo limitatamente alle ipotesi in cui tali investitori detengano una partecipazione significativa (almeno il 5% del capitale) nella società.

Per consultare la Comunicazione, cliccare [qui](#).

3.4. Cartolarizzazioni: bozza RTS ESAs sull'informativa ESG

Tutti gli operatori

Le tre autorità di vigilanza europee (EBA, EIOPA e ESMA – ESAs) hanno presentato alla Commissione europea una bozza di standard tecnici di regolamentazione (RTS) sull'informativa sull'impatto ESG per le cartolarizzazioni STS (semplici, trasparenti e standardizzate).

In particolare, gli RTS definiscono il contenuto, le metodologie e la presentazione delle informazioni relative agli indicatori di sostenibilità riguardanti gli effetti negativi delle attività finanziate dalle esposizioni sottostanti alle cartolarizzazioni STS sul clima e su altri effetti negativi di natura ambientale, sociale e di governance, in conformità con l'articolo 22, paragrafo 6, e l'articolo 26 quinquies, paragrafo 6 del Regolamento (UE) 2017/2402 (Regolamento cartolarizzazioni).

Le ESAs prevedono che la Commissione europea approvi gli RTS definitivi sull'informativa ESG per le cartolarizzazioni entro tre mesi dalla loro pubblicazione.

Per consultare la bozza degli RTS, cliccare [qui](#).

3.5. ELTIF: consultazione ESMA

SGR

L'ESMA ha posto in pubblica consultazione il progetto di norme tecniche di regolamentazione (RTS) nel contesto di revisione del Regolamento sui fondi di investimento europei a lungo termine (ELTIF).

Gli RTS tengono quindi conto delle modifiche apportate a Regolamento (UE) 2015/760 (Regolamento ELTIF) dal nuovo Regolamento (UE) 2023/606 per quanto riguarda gli obblighi relativi alle politiche di investimento e alle condizioni di esercizio dei fondi di investimento europei a lungo termine e il novero delle attività di investimento ammissibili, gli obblighi in materia di composizione e diversificazione del portafoglio e l'assunzione in prestito di liquidità e altre norme sui fondi.

In particolare, vengono specificate le modalità di applicazione dei nuovi requisiti del revisionato regolamento ELTIF, per quanto riguarda la politica di rimborso e il meccanismo di abbinamento (matching).

La consultazione pubblica rimarrà aperta fino al prossimo 24 agosto 2023.

L'ESMA prevede di definire il draft finale degli standard tecnici ed inviarlo alla Commissione europea per l'approvazione entro il 10 gennaio 2024.

Per consultare il testo, cliccare [qui](#).

3.6. Partecipazioni qualificate: nuova guida BCE

Banca

La BCE ha pubblicato la nuova guida sulle procedure relative alle partecipazioni qualificate nelle banche, volta a chiarire le prassi di vigilanza per la valutazione delle richieste di acquisizione e gli incrementi di partecipazioni qualificate rendendole più prevedibili e supportando i richiedenti nelle acquisizioni di tali partecipazioni qualificate, tipicamente innescate da progetti di fusione e acquisizione.

In particolare, la presente Guida chiarisce l'approccio di vigilanza adottato dalle Autorità nazionali di vigilanza e dalla BCE nella valutazione delle procedure relative alle partecipazioni qualificate, precisando:

- le modalità con cui vengono applicati i criteri di valutazione;
- i soggetti che ricadono nel perimetro della valutazione;
- indicazioni ulteriori su alcuni documenti chiave richiesti ai fini della valutazione.

Inoltre, la guida fornisce indicazioni su strutture di acquisizione complesse, sul principio di proporzionalità e su specifici aspetti procedurali.

La presente Guida integra, in quanto complementari, la Guida sull'approccio di vigilanza relativamente al consolidamento nel settore bancario.

Per consultare la Guida, cliccare [qui](#).

3.7. CCP: Bankit e Consob recepiscono gli Orientamenti ESMA

Tutti gli operatori

Consob e Banca d'Italia hanno comunicato la propria volontà di conformarsi agli Orientamenti ESMA

- sugli indicatori dei piani di risanamento delle CCP e
- sugli scenari dei piani di risanamento delle CCP

di cui rispettivamente all'articolo 9, paragrafi 5 e 12, del Regolamento (UE) 2021/23 relativo a un quadro di risanamento e risoluzione delle controparti centrali (CCPRRR)

Gli Orientamenti, che verranno integrati nelle prassi di vigilanza, sono stati recepiti da Consob e Banca d'Italia in qualità di Autorità di vigilanza competenti sulle controparti centrali italiane.

Per consultare il comunicato, cliccare [qui](#) e [qui](#).

3.8. PRIIPs e KID: Q&A ESAs

Tutti gli operatori

Le ESAs, le tre Autorità di vigilanza europee (EBA, EIOPA e ESMA), hanno pubblicato la versione consolidata delle loro Q&A sul regime del Regolamento (UE) n. 1286/2014 sui documenti contenenti le informazioni chiave (KID) per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIPs) e relativi atti delegati.

Le Q&A tengono conto delle modifiche apportate agli RTS del Regolamento delegato (UE) 2017/653 dal Regolamento delegato (UE) 2021/2268, applicabili in generale dal 1° gennaio 2023.

Nel caso una Q&A si riferisca alle modifiche del Regolamento delegato (UE) 2021/2268, questo è specificamente indicato sotto la risposta.

Oltre alle risposte delle Autorità di vigilanza europee (ESAs) relative all'applicazione pratica o all'attuazione dell'SFDR, il documento riunisce anche le risposte fornite dalla Commissione europea.

Per consultare le Q&A, cliccare [qui](#).

3.9. SFDR: Q&A ESAs

Tutti gli operatori

Le tre Autorità di vigilanza europee (EBA, EIOPA e ESMA – ESAs) hanno pubblicato la versione consolidata delle loro Q&A sul regime del Regolamento (UE) 2019/2088 sull'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (SFDR) e sui relativi RTS del Regolamento delegato (UE) 2022/1288.

Le Q&A coprono i seguenti profili:

- la definizione di investimento sostenibile;
- la determinazione del valore attuale degli investimenti rispetto ai fattori PAI (principali effetti negativi sulla sostenibilità) e l'informativa allineata alla tassonomia;
- l'informativa sui PAI;
- l'informativa sui prodotti finanziari;
- i prodotti multi-opzione;
- le informazioni sugli investimenti allineati alla tassonomia;
- i consulenti finanziari e gli intermediari che operano in regime di execution only.

Oltre alle risposte delle Autorità di vigilanza europee (ESAs) relative all'applicazione pratica o all'attuazione dell'SFDR, il documento riunisce anche le risposte fornite dalla Commissione europea.

Per consultare le Q&A, cliccare [qui](#).

3.10. Adeguatezza: Linee Guida ESMA applicabili dal 3 ottobre

Tutti gli operatori

La Consob ha comunicato all'ESMA la volontà di aderire alle Linee Guida su alcuni aspetti dei requisiti di adeguatezza della MiFID II, integrandole nelle proprie procedure di vigilanza.

Le Linee Guida sull'adeguatezza sono state pubblicate nelle traduzioni ufficiali lo scorso 3 aprile nella loro versione, come da ultimo modificata, per recepire le novità normative intervenute e, in particolare, per fornire indicazioni agli operatori in merito all'integrazione dei fattori di sostenibilità nei processi di valutazione dell'adeguatezza relativi ai servizi di consulenza in ambito finanziario e gestione dei portafogli.

Stante la volontà della Consob di conformarsi a tali Linee Guida, tutti gli intermediari sottoposti alla vigilanza di tale autorità sono tenuti a rispettare quanto ivi contenuto a partire dal 3 ottobre 2023.

Per consultare la comunicazione della Consob, cliccare [qui](#).

Per consultare le Linee Guida, cliccare [qui](#).

3.11. IA: Quaderno Consob

Tutti gli operatori

La Consob ha pubblicato il nuovo Quaderno Giuridico avente ad oggetto il tema dell'intelligenza artificiale (quaderno n. 29 del maggio 2023).

Nel Quaderno viene analizzata la differenza tra un sistema di IA forte e uno debole; inoltre, vengono proposte tre possibili soluzioni alternative per contrastare i comportamenti dannosi dei sistemi di IA forti.

Per consultare il Quaderno, cliccare [qui](#).

3.12. Conflitto Russa Ucraina: modelli di segnalazione

Tutti gli operatori

Com'è noto, il Regolamento (UE) n. 833/2014, come modificato dal Regolamento (UE) n. 427/2023, prevede che le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi, compresa la Banca centrale europea, le banche centrali nazionali, i soggetti del settore finanziario, le imprese di assicurazione e di riassicurazione, i depositari centrali di titoli e le controparti centrali, trasmettano all'autorità nazionale competente (nel caso italiano, l'UIF), le informazioni sulle attività e sulle riserve della Banca centrale di Russia, che detengono o controllano ovvero per le quali agiscono da controparte.

Le prime comunicazioni devono essere fatte entro l'11 maggio 2023 (e fare riferimento alla data del 27 aprile 2023); le successive con cadenza trimestrale e fare riferimento all'ultimo giorno del terzo mese successivo (30 giugno, 30 settembre, ecc).

Con comunicazione del 10 maggio 2023, l'UIF ha ricordato l'invio delle comunicazioni sulle attività e riserve della Banca Centrale di Russia, indicando inoltre il formato utilizzabile e fornendo alcune specifiche sui termini.

Per consultare la comunicazione dell'UIF, cliccare [qui](#).

Per consultare il template, cliccare [qui](#).

Sempre con riferimento alle segnalazioni in materia di depositi soggetti ai regolamenti sulle sanzioni economiche per la Russia, si segnala l'intervento dell'EBA che, a seguito della richiesta della Commissione europea, è intervenuta aggiornando i modelli da utilizzare per la seconda segnalazione annuale. Tali modelli sono messi a disposizione dall'EBA per un uso volontario da parte delle autorità nazionali competenti e della Commissione europea, con l'obiettivo di promuovere un approccio convergente e di ridurre i costi associati alle segnalazioni, in particolare per le banche transfrontaliere.

Per consultare i documenti pubblicati dall'EBA, cliccare [qui](#).

* * *

Per qualsiasi chiarimento o approfondimento, non esitate a contattarci.